

2001

Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00169208364

AGENZIA GENOVA				NUMERO ARCHIVIO 169208364							
COD AG 1/32418	COD SUBAG 20	RAMO 65	NUMERO POLIZZA 199133320	N. ARCH AG	PRODOTTO 17001	CLASSE	ESERCIZIO 17074	R. PR	GRUPPI 0	D.P.	INDICI (TIPO I. NUM. RO.)
EFFETTO POLIZZA 14/11/2024		SCADENZA POLIZZA 14/11/2025		DATA EMISSIONE 13/11/2024			SCADENZA VINCIBILE				
CONVENZIONE								ENTE 91399		COPRTE PAG. 921	
CONTRAENTE / ASSICURATO SIAF-SIND ITALIANO AUTONOMO FINANZI - VIA VASTO, 11 - 67100 L'AQUILA AQ								CODICE FISCALE / PARTITA IVA 93118240667			

DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO SIAF (SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI) NEI TERMINI PREVISTI DALLE CONDIZIONI ALLEGATE.

CODICE RISCHIO
32099

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO
(ART. 30 DELLE NORME DI POLIZZA)

300,00

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

100.000,00

PER PERSONA

100.000,00

PER DANNI A COSE

100.000,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

PER SINISTRO

MASSIMALE ASSICURATO

PER PERSONA

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO

SUPERFICIE

NUMERO

1.000

PREVENTIVO RETRIBUZIONI

PREVENTIVO

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Al sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.


DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 2001 edizione 01/04/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 2001 edizione 01/04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE


IL CONTRAENTE
Sindacato Italiano Autonomo Finanziari
Via Vasto 11 - 67100 L'Aquila
Tel. 329 260371
C.F. 9311820667
legale rappresentante
Eliseo Taverna

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Fascicolo Informativo:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3 - Pagamento del premio
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
Art. 11 - Foro competente
Art. 18 - Regolazione del premio
Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

SIAF Sindacato Italiano Autonomo Finanziari
Via Vasto 11 - 67100 L'Aquila
IL CONTRAENTE
Tel. 329 260371
C.F. 9311820667
Legale rappresentante
Eliseo Taverna

Polizza emessa il 13/11/2024

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza trimestrale



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale (i.v.) Euro 2 031 456 338 00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740611207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/32418/65/199133320
GENOVA

CODICE SUBAGENZIA 20

Contraente/Assicurato SIAF-SIND ITALIANO AUTONOMO FINANZI
Domicilio VIA VASTO, 11 - 67100 L'AQUILA - AQ
Partita IVA 93118240667

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Garanzia di RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA a favore degli iscritti al Sindacato SIAF (SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI) nei termini previsti dalle condizioni allegate.

Massimale R.C.T. unico Euro 100.000,00

Si premette che:

Il contratto è stipulato dal Sindacato SIAF a favore degli iscritti in possesso della tessera per l'anno 2024/2025.

La polizza decorre dalle ore 24 del 14/11/2024 e scade alle ore 24 del 14/11/2025, senza tacito rinnovo.

Le presenti condizioni derogano parzialmente le condizioni del Fascicolo Informativo relativo al prodotto 2001 e prevalgono in caso di discordanza.

PREMIO E REGOLAZIONE

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Affine: parente del coniuge.

Animali domestici: esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.

Dimora abituale: abitazione dell'Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'anno.

Dimora non abituale: abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**Art. 1.1 - Garanzia Base**

La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

il Contraente ed il coniuge con esso convivente;

i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati;

il convivente more uxorio del Contraente per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili secondo la legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi connessi alla garanzia Vita Privata.

Art. 1.1.1 Garanzia Vita Privata

La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell'Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti:

1. alla conduzione della Dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
2. alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
3. alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
4. alla responsabilità per minori in custodia;
5. alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole teleradioriceventi;
6. alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
7. alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi;
8. alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
9. alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
10. alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
11. alla proprietà, possesso, uso e custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/32418/65/199133320
GENOVA

CODICE SUBAGENZIA 20

12. alla responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate, dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate;
13. alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cavalli), pesci e volatili.

Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 300,00.

Art. 1.1.2 Dispersione Liquidi

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni causati a Terzi da fuoriuscita di liquidi conseguenti a rottura accidentale di:

- condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio della dimora abituale e/o saltuaria;
- di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza della dimora abituale e/o saltuaria;
- di apparecchi e macchine ad uso domestico utilizzati dall'assicurato;

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 300,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo risarcimento di € 1.500,00 per sinistro e di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Art. 1.1.3 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
2. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
3. derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
4. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
5. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
6. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
7. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
8. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
9. da umidità o stitlicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi, salvo quanto previsto all'Art. 1.1.2;
10. da furto o rapina;
11. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
12. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
13. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
15. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
16. derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 1.2 Delimitazioni**Art. 1.2.1 - Persone non considerate Terzi**

Non sono considerati terzi:

1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/32418/65/199133320
GENOVA

CODICE SUBAGENZIA 20

2. gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 1.1.1 punto 12)

Art. 1.2.2 - Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 300,00 per sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

Art. 1.2.3 - Operatività delle garanzie

La garanzia opera per i danni che avvengano nel mondo intero.

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 1.2.4 - Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.